



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALVINI, ROMEO, OSTELLARI, Simone BOSSI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, CANDIANI, CALDEROLI, ARRIGONI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SBRANA, SIRI, SUDANO, TESTOR, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2021

Modifiche al codice penale a tutela dell’incolumità pubblica, della salute collettiva e del decoro urbano in occasione dello svolgimento di raduni, cosiddetti *rave party*

ONOREVOLI SENATORI. - I fatti di cronaca degli ultimi mesi ci pongono di fronte a quella che può considerarsi una nuova emergenza nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano, della proprietà privata e, da ultimo, della salute pubblica.

Già la scorsa estate in provincia di Viterbo fu organizzato un raduno di giovani (*rave party*) provenienti da tutta Europa ed in particolare dalla Francia, che nel comune di Vallerano, per oltre cinque giorni, crearono pericolosi assembramenti per la salute pubblica, occupando una vasta area di proprietà privata e lasciando cumuli di rifiuti. Il bilancio è stato pesante: un morto, una dozzina di partecipanti in coma etilico, un paio di denunce di stupro. I danni sono stati tanti e finiranno col configurare « danni orfani » che graveranno inevitabilmente sulla collettività dal momento che è stato difficile identificare gli organizzatori.

Al termine di cinque giorni circa un centinaio di partecipanti su un totale di ottomila sono stati denunciati per reati contro la proprietà privata e per l'utilizzazione abusiva della corrente elettrica.

Durante la bella stagione sempre più spesso i partecipanti ai suddetti raduni, cosiddetti *ravers*, divisi in gruppi più piccoli, si accampano nelle nostre località naturalistiche creando problemi di ordine pubblico e disagi ai turisti, che vedono spiagge e località improvvisamente occupate e deturpate. Si crea soprattutto allarme sanitario, oltre al rischio di focolai di contagio da COVID-19 nei luoghi dove passano e si fermano i *ravers*.

La vicenda si è verificata nuovamente poche settimane or sono in provincia di Torino (Nichelino), con le medesime modalità.

Urge allora un intervento legislativo immediato al fine di introdurre una repressione penale più adeguata, volta a prevenire ed evitare il ripetersi di tali pericolosi fenomeni.

Guardando alle esperienze europee, si rileva come in Francia e in Gran Bretagna già esista una disciplina che prevede il divieto di riunirsi senza autorizzazione della autorità di pubblica sicurezza e pene specifiche per chi viola il divieto. Pertanto, le forze di polizia hanno strumenti specifici con cui intervenire.

È un dato di fatto che l'« Internazionale » dei *rave party* ha puntato sull'Italia almeno da un paio d'anni. Nel 1994 il governo inglese emanò il *Criminal Justice Act* contenente una serie di disposizioni che imposero, tra l'altro, il divieto di riunirsi senza autorizzazione e la possibilità di sequestrare gli automezzi e le attrezzature tecniche, considerando reato anche il mancato allontanamento dal luogo della manifestazione dopo l'intervento della polizia. Qualche anno dopo toccò alla Francia, diventata - con la chiusura inglese - meta di *rave party* da tutta Europa. In Francia nel 2002, la cosiddetta « legge Mariani » si è vietata l'organizzazione di *rave party* privi dell'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, subordinando la manifestazione a precise prescrizioni e prevedendo, in caso di violazioni, il sequestro degli impianti di amplificazione e conseguenze penali per gli organizzatori. La disciplina francese, più morbida di quella inglese, ha avuto una buona efficacia contenitiva. Il risultato però è stato che quelle prescrizioni e quelle sanzioni penali hanno spinto nel tempo i *ravers* francesi

ad organizzare i *party* nelle province di confine italiane.

In Italia, la normativa di riferimento è ancora quella del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), e del codice penale, in base ai quali si utilizzano norme che puniscono, ad esempio, la violazione della proprietà privata, l'allaccio abusivo alle utenze idriche ed elettriche e chi si riunisce senza autorizzazione per finalità di lucro.

Allo stato attuale non è neanche possibile intervenire in via preventiva sottoponendo tali raduni ad una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente di pubblica sicurezza, perché la Corte di cassazione, con la sentenza n. 36228 del 21 luglio 2017, ha, inequivocabilmente, stabilito che un *rave party* rientra tra le forme di libertà di riunione che deve poter avvenire senza l'autorizzazione del questore quale manifestazione di libertà tutelata dalla Costituzione.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza, con cui il tribunale aveva condannato un imputato perché ritenuto responsabile di avere organizzato, in concorso con altre persone non identificate, senza alcuna autorizzazione, un *rave party* in luogo pubblico (articolo 68 del TULPS), la Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 36228 - nell'accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe stato configurabile per difetto dell'imprenditorialità della condotta e per la mancata apertura al pubblico del terreno ove si era svolta la festa privata - ha affermato che, se la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare determinati scopi, fra i quali quelli di cui agli articoli 68 del TULPS e 666 del codice penale, non occorre nessuna autorizzazione e nessun preavviso. Pertanto l'articolo 17 della Costituzione tutela il diritto di riunione, che deve essere assicurato nei confronti della generalità dei cittadini, al

fine di permettere a tutti, riunendosi, di poter svolgere attività lecite, anche per scopo di comune divertimento o passatempo.

Alla luce di tali premesse, il presente disegno di legge si propone, quindi, di colmare una lacuna nel nostro codice penale attraverso l'introduzione di una norma *ad hoc* che, sebbene inserita nell'ambito dei reati contro il patrimonio, si qualifica per la sua plurioffensività tutelando, infatti, la salute collettiva, l'incolumità pubblica ed il decoro urbano.

L'articolo 1 introduce, dopo l'articolo 633 del codice penale, il nuovo articolo 633-*bis* che punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, dalla quale derivi pericolo per la salute collettiva, l'incolumità pubblica o pregiudizio al decoro urbano. Al comma 2 si prevede inoltre l'adozione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida al verificarsi del fatto di reato di cui all'articolo 633-*bis*, come introdotto dal comma 1 dell'articolo in questione.

L'articolo 2, introducendo opportune modifiche all'articolo 240 del codice penale, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di nuova istituzione.

L'articolo 3, introducendo le opportune modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede per il reato di nuovo conio l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 4, introducendo le opportune modifiche all'articolo 165 del codice penale, prevede che la sospensione condizionale della pena venga subordinata comunque al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L'articolo 5, intervenendo sulle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introduce la possibilità di utilizzo di intercettazioni preventive anche per il delitto di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale.

L'articolo 6, intervenendo sulla legge 16 marzo 2006, n. 146, estende la possibilità di

ricorrere ad agenti sotto copertura anche al fine di prevenire la commissione del reato di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è introdotto il seguente:

« Art. 633-*bis*. - (*Delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la pubblica incolumità*) - Nei casi di cui al primo comma dell'articolo 633, se dalla condotta deriva pericolo per la salute collettiva o per l'incolumità pubblica, o pregiudizio al decoro urbano, è prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 500 a euro 3.000 e si procede d'ufficio.

La pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata ».

2. Nei casi di cui all'articolo 633-*bis*, primo comma, del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. All'articolo 240, secondo comma, n. 1-*bis*, del codice penale, sono premesse le seguenti parole: « delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui all'articolo 633-*bis* ».

Art. 3.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *m-sexies*) delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la pubblica

incolumità di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale ».

Art. 4.

1. All'articolo 165, settimo comma, del codice penale, dopo le parole: « dall'articolo 624-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 633-*bis* ».

Art. 5.

1. All'articolo 226, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « comma 3-*bis*, del codice, » sono inserite le seguenti: « del delitto di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale, ».

Art. 6.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 630, » sono inserite le seguenti: « 633-*bis*, ».

€ 1,00